



TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 221/2006 (+ 55/2016) r.g.e.

Il Giudice dell'Esecuzione

All'udienza del 13.10.2021, la debitrice esecutata, **ELISABETTA** (Avv. Frattali Caterina), ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi eccependo la mancata prova da parte del creditore, Ifis NPL 20211 SPV S.r.l., della legittimazione attiva e della titolarità del credito azionario; pertanto ha instato per l'improcedibilità dell'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione in epigrafe indicata ai sensi dell'art. 609 c.p.c. e, ha sostenuto che l'opposta non aveva dimostrato l'inclusione del credito nella cessione in blocco, in quanto – ad avviso della debitrice – la titolarità del credito andrebbe data necessariamente con la produzione in giudizio del contratto di cessione, in quanto non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Invece, nel caso in esame, l'unico documento prodotto è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni specifiche e dettagliate per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando *per relationem* ad altre fonti. Nessun contratto di cessione del credito o altro documento equipollente recante la circostanziata indicazione delle posizioni oggetto di cessione è stato prodotto dall'opposta.

Nella presente fase sommaria del giudizio oppositivo innanzi al G.E., **IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l., e per essa, quale mandataria, Ifis Npl Investing S.p.A.** (Avv. Malizia Roberto), che aveva già preso posizione sul punto nell'udienza dell'ottobre 2021, si è costituita in data 09.11.2021 con memoria difensiva depositata in pari data, premettendo di essersi costituita nel processo esecutivo pendente, in surroga della Deutsche Bank AG, quale nuova titolare del credito, in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 1.03.2021 (come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 27 del 4.03.2021 e depositato in all. 2 alla comparsa di costituzione in surroga *ex art. 111 c.p.c.*). Ha così impugnato e contestato quanto dedotto dalla debitrice e chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna della Sig.ra [redacted] al pagamento delle spese relative al presente giudizio. Nello specifico, l'opposta ha affermato l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 27 del 04.03.2021, che rimanda al documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione ed individua gli stessi come derivanti dal finanziamento ipotecari e chirografari deteriorati ed erogati nel periodo tra il 1972 ed il 2019 e riporta l'indirizzo della pagina web della Ifis Npls, contenente gli ulteriori dati identificativi dei crediti.

Riservata la decisione all'udienza del 17.11.2021, a scioglimento della riserva,

OSSERVA

1.1. In ordine all'unico motivo di ricorso, si deve anzitutto distinguere tra la doglianza riguardante **il difetto di legittimazione attiva della IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. e quella attinente alla titolarità sostanziale del credito.**

Sul punto, invero, si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951), ripercorrendo la distinzione tra la legittimazione attiva, da un lato, e la titolarità del rapporto controverso, dall'altro, sottolineando che *a)* la mancanza della prima integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente, in questo caso del creditore; *b)* la titolarità dal lato attivo o passivo della posizione soggettiva oggetto dell'azione rappresenta una questione di merito, in quanto attiene alla fondatezza della domanda.

In quest'ottica è la parte che promuove il giudizio a dover prospettare di essere parte attiva dello stesso ai fini della legittimazione ad agire e ciò non pone particolari problemi dal punto di vista probatorio, giacché è assai raro che colui che intraprende un giudizio non si prospetti astrattamente titolare del diritto per il quale agisce: la questione di legittimazione attiva ha infatti una portata residuale, vertendosi nella maggior parte dei casi nell'ambito della titolarità del rapporto.

Dunque, nel caso di specie, atteso che non si pone un effettivo problema ai fini della legittimazione attiva giacché la IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. – nel proprio atto di costituzione in surroga *ex* art. 111c.p.c. – si prospetta come parte attiva del rapporto, occorre esaminare la doglianza relativa alla contestazione della titolarità, in capo alla IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l., del credito per cui questa ha agito.

Pertanto la Sig.ra _____ ha sostanzialmente sollevato una questione preliminare di merito, onerando così la società di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.

1.2. Circa **l'eccezione sul difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo** sollevata dalla debitrice eseguita, si deve fare una premessa.

A proposito costituisce principio generale, e in quanto tale applicabile anche all'operazione di cartolarizzazione, che per essere opponibile un negozio di cessione deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta; a questo fine tali elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo tuttavia necessaria o rilevante la sua accettazione. Pertanto la pubblicazione nella G.U. dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Allegare **la copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito** (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780). Si aggiunga che tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell'effettività della cessione (Cass. civ., 02.03.2016, n. 4116).

In materia di cessioni di credito in blocco, se da una parte è vero che il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche

il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (v. Cass. n. 4116-16, richiamata espressamente da Cass. civ., sez. VI, 05/11/2020, n.24798), è altrettanto vero che *“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (così Cass. civ., sez. III, 13/06/2019, n.15884). (cfr. Cass. civ., Sez. V, sent., n. 31118/2017; Cass. civ., Sez. III, sent., n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. III, sent., n. 17110/2019; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Ragusa, sent., 18.01.2019, n. 68).

In conclusione si può dire che, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal **contratto di cessione**, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato; ad essa può tuttavia sopprimerli se si dimostri che **il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U.**

A questo proposito si sono pronunciati anche i Giudici di merito:

i) alcuni hanno ritenuto che la Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente e che la prova dell'avvenuta cessione possa essere fornita solo con la produzione del contratto di cessione o, in alternativa, con una **dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla cedente**, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria;

ii) altre pronunce, facendo leva sulla lettera dell'art. 4 della L. n. 130/1999, che richiama l'art. 58 T.u.b., hanno sostenuto che la prova della titolarità del credito sia compiutamente fornita solo con la **produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale**. (Trib. Cuneo, sent., 11.05.2018, n. 387, che ha ritenuto sufficiente la G.U., in un caso nel quale, però, era stato anche prodotto il contratto di cessione; Trib. Pavia, sent., 01.02.2019, n. 184, secondo cui la normativa non prevede l'indicazione specifica nell'avviso di cessione e, quindi, in materia di cartolarizzazioni non sarebbe necessaria né la notifica al debitore, né l'individuazione del singolo rapporto di credito in base ai criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale).

Ebbene spetta al Giudice valutare caso per caso quali siano gli elementi in grado di fondare il proprio convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società veicolo: l'estratto della G.U., se dettagliato; la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri della G.U.; il contratto di cessione, che sia in originale o meno.

Sul punto la società opposta ha prodotto in giudizio esclusivamente **l'estratto della G.U. circa il contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco del 01.03.2021**, da cui emerge che la Ifis NPL 2021-1 SPV S.r.l., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti ceduti da Ifis Npl Investing S.p.A., ha acquistato da quest'ultima *“crediti pecuniari ... individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione e derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in parte originati da terzi danti causa e classificati come deteriorati in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o*

integrata (Matrice dei Conti), erogati in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 1972 ed il 2019 (collettivamente, i "Crediti")". In virtù di tale cessione, la Ifis NPL 2021-1 SPV S.r.l. è stata incaricata di riscuotere detti crediti, procedendo all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione al portafoglio di crediti ceduti dalla società cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.

Ebbene, nell'estratto della Gazzetta Ufficiale **non viene individuata nello specifico la tipologia di crediti ricompresi nel contratto di cessione**, ad esempio analizzandone le caratteristiche al fine di delinearli nel modo più preciso possibile e neppure vengono utilizzati termini onnicomprensivi quale, ad esempio, la locuzione "tutti i crediti". Neppure risultano dirimenti, al fine di individuare i dati indicativi dei crediti ricompresi nella cessione, l'indicazione temporale del periodo compreso tra l'anno 1972 ed il 2019 o il rinvio alla pagina web <https://www.ifisnpls.it/>.

Si deve infatti precisare che *"in tema di cessione di crediti, la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito può essere affermata solo quando la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze o dubbi di sorta quali siano i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione"* (Trib. Prato, sez. I, 25/05/2021, n. 386); è pertanto evidente che, nel caso di specie, l'avviso non appare sufficientemente chiaro e determinato quanto agli elementi identificativi del credito.

Pertanto, oltre all'estratto appena citato, null'altro è stato allegato dall'opposta, né una dichiarazione del cedente il quale attesti che tra i crediti compresi nella cessione rientri anche quello in questione, né il contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto; la produzione di detti documenti appare invece indispensabile in questo caso.

Ora, alla luce della scarsa documentazione prodotta, posto che:

a) *"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798);

b) nella fattispecie in esame si è già precisato che l'opponente ha fondato la propria opposizione (qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c.) su un unico motivo, ossia il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società opposta e di conseguenza si deve senza dubbio escludere che vi sia stato riconoscimento della legittimazione sostanziale;

c) la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario, onere che – come sopra esplicitato – l'opposta non ha adempiuto;

L'opposizione è allo stato fondata su adeguato *fumus boni juris* in merito al difetto di prova della titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla Ifis NPL 2021-1 SPV S.r.l.

2. Alla luce delle argomentazioni sopra addotte, sussistono i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. per la sospensione della procedura esecutiva *de qua*.

Invero a ciò non osta neppure l'intervento del 01.08.2007 di Equitalia Frosinone S.p.a. per un credito di euro 1.571,12, aggiornato (al 2009) ad euro 1.816,36, giacché tale credito è evidentemente inferiore ad euro 120.000,00 e l'immobile pignorato costituisce l'abitazione principale della debitrice e della sua famiglia: ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602,

come modificato dall'art. 52 D.L. 21.6.2013 n. 69, in tali casi l'agente della riscossione (ex Equitalia) non ha potere di impulso nella procedura di esecuzione immobiliare.

3. Circa la regolamentazione delle spese processuali della presente fase del giudizio oppositivo innanzi al G.E., queste seguono la soccombenza, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella 10 allegata al D.M. 55/2014, sui valori medi per lo scaglione di valore compreso tra da € 26.000,01 a € 52.000,00, avuto riguardo al valore dell'importo precettato, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta ed il tutto ridotto della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni di diritto risolte.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 co. 2 e 624 c.p.c.,

- **SOSPENDE** la procedura.

- **CONDANNA** la parte opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio della presente fase sommaria che liquida in € 1.822,50 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cap come per Legge.

- **FISSA** termine perentorio sino al 30.04.2022 per l'instaurazione del giudizio di merito da introdursi a cura della parte interessata mediante notificazione dell'atto di citazione (osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* ridotti della metà) ed iscrizione della causa a ruolo;

- **AVVISA** le parti che la loro costituzione nella fase cautelare dinanzi al G.E. non produrrà alcun effetto nel giudizio di merito eventualmente instaurato ed invita dunque le parti interessate a coltivare il giudizio di merito a costituirsi in tale giudizio ed a depositare in tale sede i documenti eventualmente prodotti in sede esecutiva

- **DISPONE** che la parte che intende promuovere il giudizio di merito depositi nel fascicolo della fase contenziosa:

1. copia autentica del verbale dell'odierna udienza;
2. copia autentica del ricorso depositato e del relativo provvedimento di fissazione d'udienza (con la prova dell'avvenuta notificazione a tutte le parti della procedura);
3. copia autentica della presente ordinanza (con la prova dell'avvenuta comunicazione);
4. copia autentica dell'atto di pignoramento con le relative relate di notifica e la nota di trascrizione.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni.

Frosinone, il 08.03.2022

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Simona DI NICOLA